

n. del 17.01.2014
(SB/sb)

FINANZA E AGEVOLAZIONI
Per Titolare

BANDO INAIL ISI 2014

IN BREVE

Anche per quest'anno, l'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

DESTINATARI

I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Al momento della domanda, l'impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- avere attiva nel territorio di questa Regione/Provincia autonoma l'unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto;
- essere iscritta nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;
- essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
- non aver chiesto, né aver ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda;
- non costituisce causa di esclusione l'accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 6625, quelli gestiti da ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 1026 e quelli previsti da disposizioni analoghe;
- non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di ammissione al contributo per uno degli Avvisi.
- non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il Bando FIPIT 2014

I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda, fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione.

I soggetti destinatari dovranno altresì aver effettuato la verifica del rispetto delle condizioni poste dal regolamento "de minimis", applicabile al settore produttivo di appartenenza ed avere pertanto titolo a presentare domanda di contributo per l'importo richiesto.

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:

- 1) progetti di investimento;
- 2) progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e una sola tipologia tra quelle sopra indicate.

Per i progetti di investimento, la causa di infortunio o il fattore di rischio relativi alla "Tipologia di intervento" devono essere coerenti con la lavorazione di cui alla voce di tariffa selezionata nella domanda e devono essere riscontrabili nel documento di valutazione dei rischi (DVR).

Per i progetti di investimento che comportano l'acquisto di "macchine", si precisa che sono ammessi a finanziamento gli interventi riguardanti le macchine che ricadono nella definizione di cui all'art. 2, lettere a), b), c), f), g) del D. Lgs n.17 del 27 gennaio 2010 (decreto di recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE) nonché i trattori agricoli e forestali.

Per i progetti che comportano l'acquisto di macchine che ricadono nella definizione di cui all'art. 2, lettere a), b), c), f), g) del D. Lgs 17/2010 vale quanto segue:

- le macchine da acquistare devono essere non usate e conformi a detto decreto;
- nel caso in cui la "Tipologia di intervento" richieda la sostituzione, le macchine sostituite devono essere alienate dall'impresa. Esse possono essere vendute o permutate solo qualora siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. In caso contrario devono essere rottamate.

Nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell'ambito del progetto di finanziamento il 65% del contributo a carico dell'INAIL verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l'importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell'impresa (pari al 35% dell'importo del progetto).

Nel caso in cui l'importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell'impresa (35% dell'importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.

Per i progetti di tipologia 2 (progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) l'intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni.

La domanda di contributo potrà essere presentata o presso una sola delle Sedi INAIL nel cui territorio opera almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell'intervento o dove è situata la sede legale dell'impresa.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse.

Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000.

Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000.

Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo.

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche.

Le spese devono essere sostenute dall'impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell'intervento e documentate.

Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 7 maggio 2015.

SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO

Non sono ammesse a contributo le spese relative all'acquisto o alla sostituzione di:

- dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs 81/2008 (fatta eccezione per i progetti riguardanti gli ambienti confinati di cui all'Allegato 1, Tabella 2, Sezione 3, lettera c);
- veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del D. Lgs 17/2010;
- impianti per l'abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all'esterno degli ambienti di lavoro, o comunque qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell'ambiente;
- hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all'esclusivo funzionamento di impianti o macchine oggetto del progetto di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza;
- mobili e arredi (scrivanie, armadi, scaffalature fisse, sedie e poltrone, ecc.);
- ponteggi fissi.
- Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:
 - trasporto del bene acquistato;
 - sostituzione di macchine di cui l'impresa richiedente il contributo non ha la piena proprietà;
 - ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con ampliamento della cubatura preesistente;

- consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo;
- adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi da quelli nei quali è esercitata l'attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera;
- adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti di tipologia 2 (progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) relativi ad imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;
- compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del D. Lgs 231/2001;
- acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
- acquisto di beni usati;
- mero smaltimento dell'amianto (lo smaltimento è ammesso solo nel caso in cui l'intervento rientri in un progetto complessivo volto al miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori dell'azienda nel quale è compresa la rimozione dell'amianto ad esempio presente in coperture, per coibentazione e similari¹¹);
- acquisto di beni indispensabili per avviare l'attività dell'impresa;
- costi del personale interno: personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:

- accesso alla procedura on line e compilazione della domanda a partire dalla data del 3 marzo 2015 ed inderogabilmente fino alle ore 18,00 del giorno 7 maggio 2015 sul sito www.inail.it – sezione Servizi online;
- invio della domanda on line: le date e gli orari dell'apertura e della chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande, saranno pubblicati sul sito www.inail.it a partire dal 3 giugno 2015;
- invio della documentazione a completamento della domanda.

ANTICIPAZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO

L'impresa il cui progetto comporti un contributo di ammontare pari o superiore a € 30.000,00 può richiedere un'anticipazione fino al 50% dell'importo del contributo stesso, compilando l'apposita sezione del modulo di domanda online, dietro rilascio di fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, per un importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione richiesta (fino al 50% del contributo) maggiorato del 10%.

TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) entro 12 mesi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo.

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini dell'erogazione del contributo l'impresa deve inoltrare alla Sede INAIL territorialmente competente, la documentazione specifica, entro il termine di cui sopra.

OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Oltre a quanto specificato nei precedenti articoli del presente Avviso, i soggetti beneficiari sono tenuti a:

- a) comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria dell'impresa richiedente;
- b) curare la conservazione della documentazione amministrativa, tecnica, contabile relativa al contributo, separata dagli altri atti amministrativi di impresa, per i 5 anni successivi alla data di erogazione della rata di saldo del contributo;
- c) non alienare, né cedere, né distrarre i beni acquistati o realizzati nell'ambito del progetto prima dei 2 anni successivi alla data di erogazione del saldo;

- d) mantenere il modello organizzativo di cui alla tipologia 2 (allegato 2) per i 3 anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo. In caso di certificazione la stessa va mantenuta per un triennio a decorrere dalla data della certificazione;
- e) in caso di cessione d'azienda, trasferire al soggetto subentrante le obbligazioni derivate dalla concessione del contributo, inviandone notizia all'INAIL;
- f) rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al presente finanziamento che pertanto dovranno essere registrati su un conto corrente bancario o postale riconducibile alla sola impresa, indicato in sede di domanda online ed oggetto di tempestiva comunicazione alla Sede INAIL competente (allegato 3) in caso di variazione nonché effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

VERIFICHE

L'INAIL si riserva di effettuare, mediante la consultazione diretta degli archivi delle amministrazioni certificanti ed anche con controlli in loco, tutte le verifiche opportune sulle autocertificazioni e sulle documentazioni prodotte dall'impresa e sulla conformità dell'intervento eseguito rispetto a quanto progettato.

REVOCHE

La Sede INAIL territorialmente competente procederà alla revoca del contributo in caso di accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dal presente Avviso o per il venir meno, a causa di fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la concessione del contributo.

La revoca del contributo determinerà l'avvio della procedura di recupero dell'importo erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del mandato di pagamento del contributo.

Ricordiamo a tutte le aziende associate che per aderire al bando è necessario essere in regola con gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008.

Per eventuali check up o verifiche gratuite, vi ricordo che rimane a vostra disposizione l'Ufficio Ambiente e Sicurezza dell'Associazione.

Gli interessati possono richiedere ulteriori dettagli all'Ufficio Agevolazioni e Finanza dell'Associazione che resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento in merito.

Per ulteriori informazioni contattare:

Sede di Varese

Sara Beverina

agevolazioni@api.varese.it

Sede di Saronno

Sede di Gallarate/Busto Arsizio

www.api.varese.it